



Fondazione ANCI

# **Novità legislative in materia di patrimonio immobiliare pubblico e conferenza di servizi**

**Leggi e Decreti**



Fondazione ANCI

# **Novità legislative in materia di patrimonio immobiliare pubblico e conferenza di servizi**

---

**Leggi e Decreti**



Fondazione ANCI

# **Novità legislative in materia di patrimonio immobiliare pubblico e conferenza di servizi**

---

**Leggi e Decreti**

IFEL Fondazione ANCI  
Istituto per la Finanza e l'Economia Locale  
Dipartimento Fondi europei e investimenti territoriali  
Resp.le *Francesco Monaco*

Il presente volume, a cura di *Chiara Del Fante*,  
è aggiornato al 30 novembre 2015.

Progetto grafico:  
*Giuliano Vittori, Pasquale Cimaroli, Claudia Pacelli*  
[cpalquadrato.it](http://cpalquadrato.it)

# Indice

<b>1. Introduzione</b> _____	5
<b>2. Le misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio previste dall'articolo 24 del Decreto Legge 133/2014</b> _____	7
<b>3. Misure di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale</b> _____	11
<b>4. Novità in materia di conferenza di servizi: la Legge 124/2015</b> _____	14
<b>5. L'autotutela amministrativa e la SCIA: recenti evoluzioni</b> _____	18
<b>6. Il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici</b> _____	22
<b>7. Recenti misure in materia di autorizzazione paesaggistica e verifica preventiva dell'interesse archeologico</b> _____	24
<b>8. Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati</b> _____	27
 <b>Appendice normativa</b>	
Normativa capitolo 2 _____	33
Normativa capitolo 3 _____	37
Normativa capitolo 4 _____	42
Normativa capitolo 5 _____	48
Normativa capitolo 6 _____	54
Normativa capitolo 7 _____	56
Normativa capitolo 8 _____	64



# 1. Introduzione

Il Decreto c.d. Sblocca Italia (D.L. 133/2014, convertito in Legge 164/2014) ha come precipuo obiettivo quello di semplificare ed accelerare l'azione amministrativa. Per ciò che in questa sede interessa, in materia edilizia molteplici sono stati gli interventi normativi, con il dichiarato fine di continuare sul sentiero degli interventi che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni, tutti diretti alla semplificazione delle procedure.

A tale riguardo sono state così introdotte delle norme, contenute nel Capo V, intitolato "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive". Più in particolare, dagli artt. 20 a 26, il legislatore si è dedicato espressamente agli immobili di proprietà pubblica e alla loro gestione, disciplinando misure dirette alla tutela e alla valorizzazione del territorio, da un lato, e alla semplificazione delle procedure di valorizzazione, dall'altro. In questa sede l'attenzione sarà rivolta precipuamente agli artt. 24, 25 e 26.

Da ultimo il legislatore è intervenuto con la Legge del 7 agosto 2015, n. 124 impartendo deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ed operando ulteriori modifiche finalizzate tutte a garantire efficienza, proporzionalità e celerità nell'espletamento dell'azione amministrativa. Ai fini della presente nota di approfondimento, l'attenzione verrà prestata agli artt. 2, 3 e 6 di cui al Capo I, rubricato "Semplificazioni amministrative".



## 2. Le misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio previste dall'articolo 24 del Decreto Legge 133/2014

Tra le misure introdotte dal legislatore per il rilancio dell'edilizia riveste particolare interesse l'art. 24 dello Sblocca Italia, norma per il tramite della quale viene consentito ai Comuni di affidare ai cittadini - siano essi singoli, siano essi associati - determinati interventi aventi per oggetto la cura di particolari aree ed edifici pubblici<sup>(1)</sup>. Più precisamente la norma richiede che i Comuni che ritengano di procedere agli affidamenti predetti debbano munirsi di una apposita procedura, in tal modo prefigurando un *iter* procedimentale avente ad oggetto un programma di riqualificazione di determinati luoghi siti nel territorio comunale.

Si rende opportuno evidenziare come sia necessario che i singoli Comuni si dotino pertanto di una disciplina generale che individui i criteri e le condizioni non solo di natura oggettiva (relativi ad esempio al tipo di intervento da adottare o all'area sulla quale l'intervento debba essere realizzato) ma anche di carattere soggettivo, con particolare riferimento alle ipotesi in cui, in ordine al medesimo intervento, siano diverse e tutte

---

<sup>1</sup> Più precisamente la norma in analisi dispone che *"I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazza, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. (...)"*

potenzialmente idonee le iniziative proposte dai cittadini (in maniera singola o in forma associata).

In ordine agli interventi che si rende possibile attuare, il legislatore, peraltro, non manca di chiarire sia il contenuto sia le finalità disponendo che essi "possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano". Si precisa altresì che, proprio in considerazione della formulazione della norma (e precisamente nella parte in cui si dispone che "gli interventi possono riguardare"), non è da escludere che i Comuni possano ampliare l'elenco che, sebbene risulti essere inclusivo di un novero ampio di attività di riqualificazione e cura di spazi pubblici, ha carattere meramente esemplificativo.

Per mezzo di tale nuova disciplina si evince come venga attribuita una nuova forza al ruolo dei cittadini nella cura dei beni comuni e dell'interesse generale, così come determinato dall'art. 118 della Carta Costituzionale<sup>(2)</sup>, venendo così rafforzati il ruolo del cittadino e l'attivismo civico. La disposizione in analisi fornisce perciò una nuova opportunità di interpretare in maniera più appropriata il principio di sussidiarietà che si traduce in modi e forme per mezzo dei quali il cittadino viene messo in condizione di operare con i soggetti pubblici nel definire interventi rivolti all'interesse della collettività. In tal modo il bene pubblico non appare più di pertinenza e competenza esclusiva dello Stato e delle istituzioni in generale, ma viene incentivata la partecipazione del cittadino, da ciò derivandone una distribuzione e condivisione della responsabilità circa il perseguimento dell'interesse pubblico che non risulta più essere del tutto in capo all'amministrazione.

---

2 Si fa riferimento nella specie al quarto comma dell'art. 118 Cost. ove si sancisce che "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

L'obiettivo diretto al miglioramento del decoro urbano per mezzo della partecipazione volontaria dei cittadini nella gestione delle aree pubbliche viene perseguito anche attraverso incentivi e sgravi economici nei confronti dei cittadini partecipanti all'iniziativa: sono gli incentivi fiscali a completare il nuovo assetto normativo.

A tale riguardo il Comune, in relazione agli interventi eseguiti, ha il potere di deliberare riduzioni ovvero esenzioni di tributi, se pure per periodi limitati e definiti e per attività individuate dal Comune stesso, in ragione dell'attività sussidiaria posta in essere<sup>(3)</sup>. Certamente le riduzioni o le esenzioni di imposta costituiscono un forte stimolo alla attivazione di forme di gestione sussidiaria di luoghi pubblici da parte della cittadinanza e, d'altro canto, anche il "prezzo" che l'amministrazione è disposta a pagare a fronte di una riqualificazione espressamente vincolata a finalità di interesse generale.

Si sottolinea altresì che sebbene la norma nulla dica sugli aspetti finanziari dei progetti di riqualificazione, il modello del rapporto sinallagmatico intercorrente fra l'amministrazione e i cittadini sembra essere quello di un affidamento a titolo gratuito ove l'amministrazione concede la gestione del bene e il cittadino si impegna, dietro sgravi fiscali, a riqualificarlo e farne un uso compatibile e coerente con finalità di interesse generale. La struttura del rapporto intercorrente fra il Comune ed i cittadini potrebbe altresì non precludere la realizzazione di iniziative dirette all'autofinanziamento dei soggetti gestori che non si limitino a forme di beneficenza o *fund raising*, ma includano attività commerciali o a pagamento i cui utili siano destinati alla riqualificazione e gestione dello spazio pubblico. In questo modo si sottolinea che queste attività non devono prevalere sull'interesse generale - fine primario - al fine di non alterare la logica sottesa alla normativa in analisi.

---

3 Il secondo periodo dell'art. 24 dispone infatti che *"In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute."*

È interessante in ultimo evidenziare come la norma in analisi si distingue da un'altra disposizione legislativa che di recente ha valorizzato l'impegno civico e più precisamente l'art. 4, commi 4-6, della Legge 10/2013 relativa allo sviluppo degli spazi verdi urbani<sup>(4)</sup>. In tale sede il legislatore aveva [ha] previsto di affidare la gestione delle aree verdi o di edifici di origine rurale a cittadini residenti nei relativi comprensori, mediante procedure ad evidenza pubblica. Ai fini della partecipazione alle suddette procedure era richiesta la costituzione da parte dei cittadini di un consorzio del comprensorio che raggiungesse almeno i 2/3 (due terzi) della proprietà della corrispondente lottizzazione. L'approccio di tale normativa tuttavia è strettamente urbanistico, ingenerando facili limitazioni nella prassi applicativa. Diversamente, invece, con il Decreto Sblocca Italia, il legislatore ha inteso compiere una scelta che apre la strada ad una serie di soluzioni diversificate di formazioni sociali, sebbene la priorità, come si è visto, - anche in termini di agevolazioni fiscali - resti indirizzata verso "forme associative stabili e giuridicamente riconosciute".

---

4 L'art. 4, comma 4, della Legge 10/2013 prevede che *"Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura ad evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione di bando di gara."*

### **3. Misure di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale**

L'art. 25 dello Sblocca Italia apporta, invece, svariate modifiche alla legge sul procedimento amministrativo aventi tutte l'obiettivo primario di accelerare e semplificare l'azione amministrativa, anche in recepimento di talune proposte provenienti da Confindustria volte a garantire maggiore certezza e definitività dei provvedimenti amministrativi.

Oggetto di particolare attenzione del primo comma dell'art. 25 risulta certamente essere l'istituto della conferenza di servizi che è stato spesso oggetto di numerose modifiche, tutte finalizzate - almeno negli intenti dichiarati dal legislatore - ad adeguarne la fisionomia alle esigenze della prassi applicativa.

L'intervento riformatorio del Decreto Sblocca Italia è stato guidato dal medesimo *file rouge* delle precedenti modifiche normative in materia: semplificazione del modello procedurale ed accelerazione dei tempi di conclusione dei lavori.

Più precisamente sono due gli articoli della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990) che vengono rivisitati dal legislatore. In primo luogo all'art. 14-ter viene aggiunto il comma 8-bis, che interviene sulla validità degli atti acquisiti in conferenza di servizi, determinando che i termini di validità di tali atti decorrono dal momento dell'adozione del

provvedimento finale<sup>5</sup>). Da ciò ne deriva dunque che tutti gli atti necessari al rilascio di un'autorizzazione o i pareri acquisiti nella conferenza di servizi otterranno efficacia solo a far data dalla adozione dell'autorizzazione stessa (quale provvedimento finale). La norma allinea pertanto il *dies a quo* di validità degli atti inerenti un medesimo procedimento, evitando che i ritardi incidano sui termini di efficacia degli atti presupposto del provvedimento finale.

I procedimenti amministrativi regolati dalla conferenza di servizi si concludono, infatti, con un provvedimento finale - adottato sulla base dell'orientamento emerso in prevalenza - che assume carattere omnicomprensivo ed assorbente rispetto a tutti i pareri ed autorizzazioni rese nel corso del procedimento. La *ratio* che ha spinto il legislatore è stata quella di armonizzare i tempi di validità degli atti endoprocedimentali acquisiti all'interno di una conferenza di servizi. Difatti, prendendo ad esempio il rilascio di una autorizzazione unica alla realizzazione di un'opera, fra il rilascio dei singoli pareri/autorizzazioni/nulla-osta ed il provvedimento autorizzativo finale intercorre un periodo indefinito che potrebbe comportare (comporta) che quando il proponente sia messo nelle condizioni di potere iniziare i lavori dell'opera, i termini di validità dei singoli atti endoprocedimentali interconnessi si siano già notevolmente ridotti. Di qui la necessità di uniformare i tempi di validità degli atti acquisiti in conferenza.

Le modificazioni legislative del 2014 intervengono poi sull'art. 14-*quater* della legge n. 241/1990, al comma 3, ove si attribuisce natura di atto di alta amministrazione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nell'ambito della conferenza dei servizi al fine di superare il manifestato dissenso di un'amministrazione partecipante<sup>6</sup>). A ben vedere il carattere

---

5 Più precisamente il comma 8-bis dell'art. 14-ter della legge 241/1990, come modificato dall'art. 25, comma 1, del Decreto Sblocca Italia, e rubricato "Lavori della conferenza di servizi" dispone che "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale."

6 Secondo la novella apportata dallo Sblocca Italia, all'art. 14-*quater*, comma 3, dopo le parole

di atto di alta amministrazione era stato di recente già evidenziato dal Consiglio di Stato, ad avviso del quale il meccanismo di rimessione al Consiglio dei Ministri svolge una funzione semplificatoria diretta a superare arresti procedurali<sup>7)</sup>. Il Consiglio dei Ministri difatti in tali ipotesi si sostituisce, per mezzo della propria determinazione, alle amministrazioni interessate, previa acquisizione delle loro posizioni, nel rispetto del principio della leale collaborazione. Il Consiglio ha perciò un ampio potere discrezionale, dalla legge conferitogli, volto ad effettuare una ponderazione e valutazione degli interessi in gioco, svolgendo un apprezzamento di alta amministrazione, se pure nel rispetto delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte in conferenza.

---

*“rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che” sono inserite le seguenti “ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri”*

7 Si veda Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2014, n. 2999, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) ove si afferma che “(...) il meccanismo di rimessione al Consiglio dei Ministri svolge una funzione semplificatoria volta a superare gli arresti procedurali per il rilascio (...) dell’autorizzazione unica. Il Consiglio dei Ministri, infatti, si sostituisce completamente alle amministrazioni interessate, previa acquisizione delle loro posizioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione: al Consiglio dei Ministri, pertanto, è conferito un ampio potere discrezionale volto ad effettuare una valutazione degli interessi in gioco. (...) In definitiva il Consiglio dei Ministri si è avvalso del potere conferitogli dalla legge quale organo di ultima istanza in chiave semplificatoria svolgendo un apprezzamento che è di alta amministrazione (...).”

## 4. Novità in materia di conferenza di servizi: la Legge 124/2015

Per completezza espositiva, non si può mancare di rivolgere l'attenzione alla L. 124/2015 con cui il legislatore è intervenuto avendo il primario obiettivo di introdurre all'interno del nostro ordinamento una disciplina diretta a riordinare e riorganizzare le pubbliche amministrazioni, che certamente si ripercuote (quantomeno nelle intenzioni) positivamente anche in materia di edilizia e di valorizzazione del territorio.

L'art. 2, ponendo l'accento sull'istituto della conferenza dei servizi, delega il Governo ad adottare, entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore della L. 124/2015, un decreto legislativo diretto a riordinare la disciplina di tale istituto.

In particolare i principi e gli obiettivi cui la nuova normativa è tenuta ad ispirarsi mirano tutti alla semplificazione dell'istituto, dovendo intervenire al fine di (i) ridefinire e ridurre i casi in cui la convocazione della conferenza dei servizi è obbligatoria, tenuto altresì conto della complessità del procedimento; (ii) ridefinire i tipi di conferenza, introducendo peraltro modelli di istruttoria che garantiscano una partecipazione telematica degli interessati al procedimento, nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa e limitatamente alle ipotesi che involgano l'adozione di provvedimenti di interesse generale; (iii) ridurre i termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;



(iv) ridurre i tempi della conferenza e comunque garantire una durata certa, imponendo a tutti i partecipanti dovere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse (art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d))<sup>(8)</sup>.

In tale nuovo quadro normativo, la disciplina della conferenza dei servizi deve essere altresì finalizzata, da un lato, a garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate e, dall'altro, a prevedere la partecipazione di un unico rappresentante delle amministrazioni statali (art. 2, comma 1, lett. e))<sup>(9)</sup>.

Un aspetto innovativo e di particolare interesse attiene all'introduzione dell'istituto del silenzio assenso all'interno della conferenza: si prevede, infatti, di disciplinare le ipotesi in cui si possa considerare comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni - ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente - che, entro il termine dei lavori, non si siano espresse nelle forme di legge (art. 2, comma 1, lett. g))<sup>(10)</sup>.

---

8 L'art. 2 della L. 124/2015, al comma 1 prevede che *"Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento; b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa; c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento; d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse (...)"*

9 L'art. 2 della L. 124/2015, al comma 1, lett. e), prevede *"(...) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a: 1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate; 2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lett. e)"*

10 L'art. 2 della L. 124/2015, al comma 1, lett. g), prevede *"(...) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge!"*

Inoltre, nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, il legislatore invita a definire i meccanismi e i termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici, in modo da garantire la conclusione del procedimento entro i termini previsti, nonché la possibilità di attivare le procedure di riesame (art. 2, comma 1, lett. n)<sup>(11)</sup>.

Ugualmente diretto alla semplificazione dell'azione amministrativa è l'invito ad introdurre (i) il principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della decisione motivata solo nei casi di conferenze c.d. decisorie; (ii) una previsione diretta a precisare i poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nelle ipotesi di mancata espressione di atti di assenso o dissenso da parte delle amministrazioni competenti; (iii) una previsione volta a fornire alle amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza e si siano espresse nei termini di legge, la possibilità di chiedere all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinqües* e 21-*nonies* della Legge 241/1990 (art. 2, comma 1, lett. l), m)<sup>(12)</sup>.

---

11 L'art. 2 della L. 124/2015, al comma 1, lett. n), prevede "(...) definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da prevenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti; previsione per le amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame".

12 L'art. 2 della L. 124/2015, al comma 1, lett. l) e m), prevede "(...) l) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti; m) possibilità per le amministrazioni di chiedere all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinqües* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini".

Nell'ottica della celerità dei lavori in conferenza si evidenziano altresì la previsione (i) di una disciplina relativa al calcolo delle presenze e delle maggioranze, (ii) dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della conferenza con strumenti informatici e la possibilità di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona; (iii) della convocazione di riunioni in presenza solo per i casi di procedimenti complessi; (iv) della definizione dei limiti e di termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti, con la contestuale previsione che, oltre il termine, le richieste non possano essere più evase né possano essere prese in considerazione ai fini della determinazione finale (art. 2, comma 1, lett. f), h), i), q))<sup>(13)</sup>.

Sulla base di quanto sinora esposto, le innovazioni legislative - proseguendo sull'onda dei precedenti interventi normativi - sembrano essere tutte dirette ad una ulteriore semplificazione ed accelerazione dell'azione amministrativa, soprattutto nei casi in cui siano coinvolte, nel medesimo procedimento, diverse amministrazioni pubbliche, in tal modo garantendo maggiore effettività ed incisività alle novità introdotte dallo Sblocca Italia.

---

13 L'art. 2 della L. 124/2015, al comma 1, lett. f), h), i) e q), prevede "(...) f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta a assicurare la celerità dei lavori della conferenza; (...) h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona; i) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza; (...) q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, né possano in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale".

## 5. L'autotutela amministrativa e la SCIA: recenti evoluzioni

Con riferimento alla disciplina relativa all'autotutela amministrativa l'intervento normativo ha recepito alcune misure contenute nel D.D.L. "Riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni" (AS 1577).

Anzitutto, in relazione ai casi in cui sia stata presentata segnalazione certificata di inizio attività (SCIA, come disciplinata dall'art. 19 della L. 241/1990), il legislatore dello Sblocca Italia ha stabilito che - decorsi i termini per l'esercizio dei poteri di controllo - l'amministrazione potesse agire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*quinquies* (revoca) o dell'art. 21-*nonies* (annullamento d'ufficio) solamente per motivi attinenti al pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza o per la difesa nazionale<sup>(14)</sup>.

---

14 Sul punto si veda l'art. 19, commi 3 e 4, della legge 241/1990 in cui si disponeva che "3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Decorso il termine per l'adozione dei

Da ciò derivandone dunque che l'amministrazione sarebbe stata limitata nell'assumere determinazioni in via di autotutela solo in presenza di un pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, la salute, la sicurezza o la difesa e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi.

Specificamente, in materia di revoca l'intervento in autotutela per mutamento della situazione di fatto è stato limitato ai soli casi non prevedibili al momento della adozione del provvedimento e, per ciò che attiene alle ipotesi di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, è stata esclusa la revoca per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

A ben vedere tali modifiche hanno rappresentato certamente un importante passaggio nel percorso di modernizzazione dei rapporti intercorrenti fra le imprese e le pubbliche amministrazioni, e sono dirette a ridurre la generale possibilità di ripensamento della pubblica amministrazione, introducendo i limiti (i) della imprevedibilità del mutamento della situazione di fatto e (ii) della impossibilità di revocare per rivalutazione dell'interesse originario i provvedimenti di autorizzazione e di attribuzione di vantaggi economici. È necessario cionondimeno evidenziare che nelle nuove norme non viene contemplato il limite temporale per l'esercizio dei poteri in autotutela sui provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, profilo che assume invece notevole importanza in termini di certezza dei provvedimenti amministrativi. Per tali ragioni permangono delle perplessità in ordine alla garanzia della stabilità delle decisioni amministrative, poiché - a ben vedere - le erogazioni dei vantaggi economici devono comunque essere valutate dalla pubblica

---

*provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente."*

amministrazione, sicché laddove risulti insostenibile la loro esecuzione alla luce del sopravvenuto quadro finanziario, il soggetto pubblico resterebbe comunque libero di procedere alla loro revoca, che ricadrebbe nel presupposto dei sopravvenuti motivi di interesse pubblico per i quali la riforma legislativa non prevede limitazione alcuna.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte in materia di annullamento d'ufficio (art. 21-*nonies* della legge 241/1990) è stata esclusa la possibilità di procedere ad annullamento d'ufficio - come tale previsto, a determinate condizioni, per i provvedimenti amministrativi illegittimi - di quei provvedimenti adottati in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti per i quali, in ragione della natura vincolata del provvedimento, (i) sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e/o (ii) nei casi di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Si precisa altresì che restano ferme le responsabilità connesse alla adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Il legislatore del 2015 è intervenuto nuovamente sull'istituto della SCIA. Più nel dettaglio, in seguito alla rivisitazione legislativa, l'art. 19 della L. 241/1990 prevede ora al comma 3 che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (e in particolare dal comma 1 del medesimo articolo 19), l'amministrazione competente, qualora ritenga che sia possibile conformare l'attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, possa invitare, con atto motivato, il privato a provvedere disponendo (i) la sospensione dell'attività intrapresa e (ii) prescrivendo le misure necessarie da adottare entro un termine di 30 (trenta) giorni. Se tale termine decorre senza che siano state adottate le misure atte a rendere conforme alla legge l'opera intrapresa, l'attività è da ritenersi vietata<sup>(15)</sup>.

---

15 Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della L. 124/2015, il comma 3 dell'art. 19 della L. 241/1990 è sostituito disponendo che *"L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti"*

Anche il comma 4 dell'art. 19 è stato oggetto di attenzione da parte del legislatore del 2015 il quale ha sostituito il precedente testo prevedendo ora che qualora sia decorso il termine di cui al comma 3 (60 giorni per apportare le opportune modifiche atte a rendere le opere realizzate conformi alla normativa vigente), ovvero il termine di cui al comma 6-bis (30 giorni nei casi di SCIA edilizia), l'amministrazione competente provveda ad adottare i provvedimenti previsti dal comma 3 in presenza di sopravvenute ragioni di interesse pubblico<sup>(16)</sup>.

Con l'intervento del 2015 perciò le novità legislative introdotte dallo Sblocca Italia in ordine alla prevista possibilità da parte dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies sono state oggetto di modifica di talché nell'attuale formulazione del comma 3 dell'art. 19 L. 241/1990 non è più prevista tale possibilità per l'amministrazione competente.

Inoltre si fa presente che il legislatore è intervenuto anche sull'art. 21-nonies in materia di annullamento d'ufficio disponendo che il termine entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies possa essere annullato d'ufficio deve essere non solo ragionevole ma comunque *"non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'art. 20"* (art. 21-nonies, comma 1, L. 241/1990). Anche sotto questo aspetto l'opera del legislatore è guidata dal medesimo filo conduttore che mira alla semplificazione e alla speditezza dell'azione amministrativa.

---

*di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata."*

16 Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della L. 124/2015, il comma 4 dell'art. 19 della L. 241/1990 è sostituito disponendo che *"Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies"*.

## **6. Il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici**

Un'ulteriore novità introdotta dal legislatore nel 2015 riguarda l'inserimento, ai sensi dell'art. 3, all'interno della legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990), dell'art. 17-*bis* che amplia il novero delle ipotesi in cui si applica l'istituto del silenzio assenso (non valido per i rapporti tra amministrazione pubblica e privati) estendendolo alle richieste di pareri e nulla-osta di qualsiasi tipo (compreso il c.d. concerto sui decreti ministeriali), che diventa la regola nel dialogo tra pubbliche amministrazioni (compresi i gestori di servizi pubblici).

Più in particolare la nuova norma prevede che nelle ipotesi in cui sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni pubbliche o di gestori di beni o servizi pubblici ai fini dell'adozione di provvedimenti - normativi o amministrativi - di competenza di altre amministrazioni, l'assenso, il concerto o il nulla osta devono essere comunicati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento da parte dell'amministrazione procedente.

Il suddetto termine viene interrotto qualora sia necessario procedere ad istruttorie o richieste di modifica, correttamente formulate.

Nell'ipotesi in cui il termine di 30 (trenta) giorni decorra senza che sia stato comunicato l'assenso (o il concerto o il nulla osta) lo stesso si intende acquisito. È richiesto, invero, l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nel caso in



cui l'accordo non sia stato raggiunto, affinché decida sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

La formazione del silenzio assenso è prevista inoltre anche nei casi in cui l'assenso, il concerto o il nulla osta da acquisire provengano da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. In tal caso, tuttavia, il termine è di 90 (novanta) giorni, trascorsi i quali, se le amministrazioni non si sono pronunciate, l'assenso (il concerto o il nulla osta) si intende acquisito<sup>(17)</sup>.

Si rende opportuno in tale sede evidenziare che il legislatore del 2015 ha delegato altresì il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi ai fini di una precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA o di silenzio assenso, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. 241/1990, nonché di quelli per quali sia necessaria un'autorizzazione espressa e per cui è, invece, sufficiente una comunicazione preventiva. La nuova disciplina dovrà essere guidata dai principi e criteri direttivi desumibili dai medesimi articoli e dal diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dai principi di proporzionalità e ragionevolezza e dovrà altresì contenere una disciplina generale per quelle attività che non sono, invece, assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa<sup>(18)</sup>.

---

17 Si rende opportuno precisare che l'ultimo comma dell'art. 3 dispone la non applicabilità delle ipotesi previste dall'art. 3 *"nei casi in cui le disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi"*.

18 L'art. 5 della L. 124/2015 dispone al comma 1 che *"Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda"*.

## 7. Recenti misure in materia di autorizzazione paesaggistica e verifica preventiva dell'interesse archeologico

L'art. 25 dello Sblocca Italia, dal comma 2 al comma 4, apporta inoltre una semplificazione ed uno snellimento alla disciplina concernente il rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Più precisamente il comma 2 dispone l'introduzione di due diverse tipologie di interventi: (i) quelli per cui è esclusa la richiesta di autorizzazione paesaggistica sia nell'ambito degli interventi di lieve entità sia per il tramite della definizione di ulteriori interventi minori e privi di rilevanza paesaggistica; (ii) quelli di lieve entità regolati anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali. Sul punto occorre altresì precisare che, entro 6 (sei) mesi dalla entrata in vigore del decreto, debba essere emanato un regolamento di delegificazione che in concreto apporti le modifiche anzidette in ordine all'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità<sup>19</sup>. La novità al riguardo risiede

---

19 Il comma 2 dell'art. 25 dispone che "All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo regolamento sono altresì individuate: a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'art. 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica; b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

nel fatto che nel novero della delega vengano inclusi anche interventi del tutto estranei dal perimetro dell'autorizzazione paesaggistica.

Il comma 3 apporta invece una semplificazione del procedimento relativo al rilascio della autorizzazione paesaggistica, modificando l'art. 146, comma 9, del D. Lgs. 42/2004<sup>(20)</sup>. Più in particolare vengono soppresse le disposizioni che consentivano all'amministrazione competente - in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte del soprintendente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione degli atti - di poter indire una conferenza di servizi a cui il soprintendente partecipava o faceva pervenire il parere scritto. In seguito alle modifiche apportate dallo Sblocca Italia il testo prevede ora che, decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, senza che questi abbia reso il parere scritto, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. La novella normativa chiarisce pertanto la doverosità della conclusione del procedimento amministrativo da parte dell'amministrazione preposta alla gestione del vincolo.

Il Decreto Sblocca Italia sembra dunque ripristinare la misura in materia di autorizzazione paesaggistica contenuta nella versione originaria del Decreto Cultura (D. L. 83/2014), riprendendo una proposta avanzata da Confindustria diretta ad evitare che l'amministrazione "recuperi" in sede di conferenza di servizi il parere del soprintendente non reso nel termine previsto dalla legge. Nella prassi applicativa infatti, sebbene del tutto facoltativo, l'istituto della conferenza di servizi si era trasformato in un passaggio spesso obbligato, che allungava i tempi del procedimento.

---

*successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali".*

20 L'art. 25 al comma 3 prevede che "All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione".

In ultimo, il comma 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2014 venga emanato il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante le linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, previsto dall'art. 96, comma 6, del D. Lgs. 163/2006<sup>(21)</sup>.

---

21 Il comma 4 dell'art. 25 prevede che *“Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.”*

## 8. Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati

L'art. 26 introduce, infine, una serie di disposizioni indirizzate a semplificare ed accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica, con l'intento di contribuire alla stabilità finanziaria nazionale, come disposto dall'art. 81 Cost. (pareggio di bilancio) e di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale<sup>(22)</sup>.

Più precisamente, il comma 1 (i) riconosce valore di variante urbanistica agli accordi di programma aventi ad oggetto il recupero di immobili pubblici inutilizzati - sottoscritti dalle amministrazioni interessate -; (ii) attribuisce al Comune il compito di presentare una proposta di recupero

---

22 L'art. 26 al comma 1 dispone che *"In considerazione dell'eccezionalità della situazione economico-finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, presenta una proposta di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso all'Agenzia del demanio, che è tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento, di valorizzazione o di alienazione."*

dell'immobile pubblico non utilizzato, anche attraverso il cambio di destinazione d'uso, che l'Agenzia del Demanio ha il compito di analizzare entro 30 (trenta) giorni.

Il comma 1-*bis* stabilisce invece i criteri prioritari da seguire nella valutazione, attribuendo prevalenza primaria a quegli immobili destinati a progetti di edilizia economica e popolare<sup>(23)</sup>.

I commi da 2 a 7 definiscono i tempi e le modalità per procedere alla valorizzazione o alienazione degli immobili in oggetto, mentre il comma 8 detta specifiche disposizioni riguardanti la semplificazione dei procedimenti di valorizzazione anche degli immobili attualmente in uso della Difesa e non più utili a fini istituzionali, con riguardo alla definizione di tempi certi di conclusione del procedimento di dismissione e valorizzazione. Più in particolare la norma demanda a un decreto del Ministro della Difesa, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei termini e delle modalità per l'attribuzione agli enti territoriali di una quota parte dei proventi derivanti dalle valorizzazioni o alienazioni degli immobili. In ultimo, il comma 8-*bis* dispone l'abrogazione delle disposizioni relative alle procedure di valorizzazione degli immobili della Difesa superate dalla nuova disciplina.

Gli effetti finanziari di tali disposizioni - sotto il profilo dei maggiori introiti assicurati all'amministrazione e agli enti locali - proprio in ragione della semplificazione e velocizzazione delle procedure richieste ai fini del cambio della destinazione urbanistica, possono essere determinati solo a consuntivo.

---

23 Il comma 1-*bis* prevede infatti che *“Hanno priorità di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. I progetti aventi scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di programma, in relazione agli interventi di cui al periodo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussistano le necessità o le condizioni per tali progetti”*

Anche in tale contesto di tutela e valorizzazione del territorio vengono adottate strategie direttamente volte al coinvolgimento della cittadinanza, di forme di gruppo nella formazione, condivisione e attuazione delle politiche pubbliche. Peraltro si rende opportuno evidenziare come la riqualificazione potrebbe essere un'arma a doppio taglio: se da un lato, infatti, si migliora il contesto urbano, dall'altro accresce un valore che non è più (o non tanto) un valore di mercato ma una rendita (catastale) tassabile, con la conseguenza che ogni intervento sul patrimonio pubblico dovrà trovare copertura economica e finanziaria.





## **Appendice normativa**



## Normativa capitolo 2

### Costituzione della Repubblica Italiana

#### Articolo. 118

**118.** Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà<sup>(1)</sup>.

*(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131.*

*Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclu-*

Novità legislative in materia di patrimonio immobiliare pubblico e conferenza di servizi

*sivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.*

*Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.*

*La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».*

### **D.L. 12 settembre 2014, n. 133**

***Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.***

Publicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212.

Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 novembre 2014, n. 164.

**Art. 24** *Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio* <sup>(104)</sup>

1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

*(104) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.*

**L. 14 gennaio 2013 n. 10**

***Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.***

Publicata nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2013, n. 27.

**Art. 4** *Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.

[3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo.<sup>(2)</sup>]

4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.

5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.

6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

## Normativa capitolo 3

**D.L. 12 settembre 2014, n. 133**

***Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.***

Publicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212.

Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 novembre 2014, n. 164.

**Art. 25** *Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale*

1. Alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.";
- b) all'articolo 14-quater, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "rimessa dall'amministrazione precedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che" sono inserite

le seguenti: “ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “motivando un’eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso”; <sup>(105)</sup>

b-bis) all’articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo»; <sup>(106)</sup>

b-ter) all’articolo 21-quinquies, comma 1, le parole da: “Per sopravvenuti fino a: “pubblico originario” sono sostituite dalle seguenti: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”; <sup>(106)</sup>

b-quater) all’articolo 21-nonies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: “dell’articolo 21-octies” sono inserite le seguenti: “esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2,”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.” <sup>(106)</sup>.

2. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il medesimo regolamento sono altresì individuate:

a) le tipologie di interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell’articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell’ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell’allegato 1 al suddetto regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;



b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.

3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione."

4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'*articolo 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.<sup>(107)</sup>

(105) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.

(106) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.

(107) Comma così modificato dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.

## **L. 7 agosto 1990, n. 241.**

### ***Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.***

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

#### **Art. 14-ter** *Lavori della conferenza di servizi*

Comma 8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni,

nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.

**Art. 14-*quater*** *Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi*

Comma 3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche in-

dicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.<sup>(85) (90)</sup>

*(85) Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15, dall'art. 49, comma 3, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito gli originari commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater con l'attuale comma 3 e modificato dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 2-11 luglio 2012, n. 179 (Gazz. Uff. 18 luglio 2012, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 49, comma 3, lett. b), D.L. 78/2010, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate». Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 33-octies, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e, successivamente, dall'art. 25, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.*

*(90) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' art. 1, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.*

## Normativa capitolo 4

### **L. 7 agosto 2015, n. 124**

#### ***Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.***

Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.

#### **Art. 2 Conferenza di servizi**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;
- b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa;
- c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti

di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;

d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse;

e) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a:

1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate;

2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e);

f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza;

g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;

h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;

i) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;

l) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;

m) possibilità per le amministrazioni di chiedere all'amministrazione

precedente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini;

n) definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti; previsione per le amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame;

o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;

p) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge;

q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, né possano in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione

parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

#### **L. 7 agosto 1990, n. 241**

##### ***Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.***

Publicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

#### **Art. 21-quinquies *Revoca del provvedimento***<sup>(135)</sup>

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi

in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.<sup>(137)</sup>

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.<sup>(136)</sup>

[1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.<sup>(139)(138)</sup>]

*(135) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.*

*(136) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 8-duodevices, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.*

*(137) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b-ter), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.*

*(138) Comma abrogato dall'art. 62, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, a decorrere dal 6 giugno 2012.*

*(139) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.*



**L. 7 agosto 1990, n. 241**

***Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.***

Publicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

**Art. 21-nonies *Annullamento d'ufficio*** <sup>(145)</sup>

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.<sup>(146)</sup>

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.<sup>(147)</sup>

(145) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(146) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b-quater), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124.

(147) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124.

## Normativa capitolo 5

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

***Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.***

**Art. 19** *Segnalazione certificata di inizio attività - Scia* <sup>(110)/(115)</sup>

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive

di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.<sup>(113)</sup>

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione

di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.<sup>(118)</sup>

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.<sup>(117)</sup>

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.<sup>(112)</sup>

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.<sup>(111)</sup>]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia,

alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.<sup>(114)</sup>

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.<sup>(116)</sup>

*(110) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 21, comma 1, lett. aa), L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, modificato dall'art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, successivamente così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi anche il comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010.*

*(111) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.*

*(112) Comma inserito dall'art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.*

*(113) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall'art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.*

*(114) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.*

*(115) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.*

*(116) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.*

*(117) Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124.*

*(118) Comma modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, e, successivamente, così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124.*

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

***Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.***

**Art. 21-octies** *Annullabilità del provvedimento* <sup>(143)</sup>

1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<sup>(144)</sup>

Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

(143) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(144) La Corte costituzionale, con ordinanza 29 aprile - 26 maggio 2015, n. 92 (Gazz. Uff. 3 giugno 2015, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato chiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

***Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.***

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

**Art. 21-nonies** *Annullamento d'ufficio* <sup>(145)</sup>

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere

annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.<sup>(146)</sup>

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.<sup>(147)</sup>

*(145) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.*

*(146) Comma così modificato dall' art. 25, comma 1, lett. b-quater), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, e, successivamente, dall' art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124.*

*(147) Comma aggiunto dall' art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124.*

## Normativa capitolo 6

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

***Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.***

**Art. 17-bis** *Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici* <sup>(106)</sup>

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'as-



senso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorso i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

*(106) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124.*

## Normativa capitolo 7

### **D.L. 12 settembre 2014, n. 133**

***Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.***

Publicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212.

Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 novembre 2014, n. 164.

**Art. 25** *Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale*

1. Alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.";

b) all'articolo 14-quater, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "rimessa dall'amministrazione precedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che" sono inserite

le seguenti: “ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; motivando un’eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso”;<sup>(105)</sup> b-bis) all’articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo»;<sup>(106)</sup>

b-ter) all’articolo 21-quinquies, comma 1, le parole da: “Per sopravvenuti” fino a: “pubblico originario” sono sostituite dalle seguenti: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”;<sup>(106)</sup>

b-quater) all’articolo 21-nonies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: “dell’articolo 21-octies” sono inserite le seguenti: “; esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”<sup>(106)</sup>.

2. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il medesimo regolamento sono altresì individuate:

a) le tipologie di interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell’articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell’ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell’allegato 1 al suddetto regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;

b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate

anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.

3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione".

4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.<sup>(107)</sup>

(105) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.

(106) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.

(107) Comma così modificato dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.

#### **D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42**

#### ***Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.***

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

#### **Articolo 146 Autorizzazione<sup>(236)(248)</sup>**

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o

in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. <sup>(238)</sup> <sup>(246)</sup>

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle

prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.<sup>(237)</sup>

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.<sup>(239)</sup>

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'inte-

ressato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.<sup>(240)</sup>

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.<sup>(241)</sup>

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.<sup>(245)(247)</sup>

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.<sup>(242)</sup>

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all' articolo 134.<sup>(243)</sup>

[15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria



documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.<sup>(244)]</sup>

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*(236) Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. s), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

*(237) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, dall'art. 39, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.*

*(238) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 39, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dall'art. 3-quater, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, e, successivamente, dall'art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.*

*(239) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.*

*(240) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.*

*(241) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 5), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.*

*(242) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 6), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.*

*(243) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 7), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.*

*(244) Comma abrogato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 8), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.*

*(245) Comma così modificato dall'art. 25, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 39, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 21 giugno 2013, n. 69; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 9 agosto 2013, n. 98) e dall'art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 29 luglio 2014, n. 106).*

*(246) Per la proroga del termine delle autorizzazioni paesaggistiche, di cui al presente comma, vedi l' art. 30, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'art. 3-quater, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.*

*(247) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.*

*(248) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' art. 6, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.*

## Normativa capitolo 8

### **D.L. 12 settembre 2014, n. 133**

***Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.***

Publicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212.

Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 novembre 2014, n. 164.

### **Art. 26** *Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati* <sup>(108)</sup>

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economico-finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

presenta una proposta di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso all'Agenzia del demanio, che è tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento, di valorizzazione o di alienazione.<sup>(109)</sup>

1-bis. Hanno priorità di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. I progetti aventi scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di programma, in relazione agli interventi di cui al periodo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussistano le necessità o le condizioni per tali progetti.<sup>(110)</sup>

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio, nonché il Ministero della difesa, quando le operazioni di cui al presente articolo comprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non più utili alle sue finalità istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento di individuazione degli immobili dell'Amministrazione della difesa non più utilizzati è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione gli immobili per i quali è stata accolta la domanda di trasferimento di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli per i quali è in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia.<sup>(109)(112)</sup>

3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione di cui

al comma 2, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa limitatamente agli immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, può formulare all'amministrazione comunale, una proposta di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione della proposta da parte di privati.<sup>(109)</sup>

4. L'accordo di programma avente ad oggetto la proposta di cui ai commi precedenti, sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio e con il Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, costituisce variante di destinazione d'uso ai sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo è ratificato con deliberazione del Consiglio comunale.<sup>(109)</sup>

5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano le misure necessarie a garantire, in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, nonché per l'applicazione omogenea sul territorio nazionale del presente articolo, le occorrenti semplificazioni documentali e procedurali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4.

6. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, procedono, secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili.<sup>(109)</sup>

7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta che provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica, ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti. Nel caso di nomina del commissario ad acta non si applicano le disposizioni di cui al comma 8. Al commissario di cui al periodo precedente non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.<sup>(109)</sup>

8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata anche ai sensi del presente articolo, è attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, limitatamente agli immobili dell'Amministrazione della difesa, di concerto con il Ministro della difesa.<sup>(109)(113)</sup>

8-bis. Il comma 12 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.<sup>(111)</sup>

*(108) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.*

*(109) Comma così modificato dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.*

*(110) Comma inserito dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.*

*(111) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.*

*(112) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 24 dicembre 2014 e il Decreto 30 luglio 2015.*

*(113) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 agosto 2015.*

## **Costituzione della Repubblica Italiana**

### **Articolo 81**

**81.** Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale<sup>(1)(2)</sup>.

*(1) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 24 dicembre 2012, n. 243.*

*(2) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L. Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.*

*Il testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013 era il seguente: «Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.». Vedi, anche, l'art. 5 dello stesso provvedimento. Vedi, inoltre, l'art. 165, Reg. Senato 17 febbraio 1971 e l'art. 66, Reg. Camera 18 febbraio 1971.*

## **iFEL Fondazione ANCI**

**Istituto per la Finanza  
e l'Economia Locale**

Piazza San Lorenzo in Lucina 26

00186 Roma

Tel. 06.688161

Fax 06.68816268

e-mail: [info@fondazioneifel.it](mailto:info@fondazioneifel.it)

[www.fondazioneifel.it](http://www.fondazioneifel.it)